



## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

### Seduta del 06/03/2018 n. 21

#### OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Sei** del mese di **Marzo** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data **28/02/2018** n. **5701** , si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **08:30**.

Presiede l' adunanza **ANDREONI PAOLA** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIONI GIULIANO**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	ANDREONI PAOLA	PRESIDENTE	Si
3	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	Si
4	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
5	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
6	CAMPANARI GIORGIO	CONSIGLIERE	Si
7	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
8	CAPOTONDO MIRCO	CONSIGLIERE	Si
9	SABBATINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	Si
10	BELARDINELLI CORRADO	CONSIGLIERE	Si
11	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	Si
12	BALESTRIERI MARCO	CONSIGLIERE	Si
13	MIGLIOZZI LANFRANCO	CONSIGLIERE	Si
14	MARIANI MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	No
15	PASQUINELLI FABIO	CONSIGLIERE	No
16	CATENA CARLO	CONSIGLIERE	No
17	LATINI DINO	CONSIGLIERE	Si
18	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
19	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Si
20	GIACCHETTI GILBERTA	CONSIGLIERE	Si
21	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	No
22	SCARPONI ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
23	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
24	MONTICELLI DAVID	CONSIGLIERE	Si
25	ANDREOLI SARA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 21	Assenti N. 4	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 16/2014](#) con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis del [D.L. 47/2014](#);

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della [Legge 208/2015](#), che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI;
- il comma 677 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, lett. a) della L. n. 205/2017, che prevede "*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*";
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in base al comma 669 della [Legge 147/2013](#), la TASI non si applica:
  - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o



date in comodato d'uso;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la [Legge 208/2015](#) ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#);
- alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70% stabilita dal comune nel regolamento IUC, parte terza, componente TASI, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31.07.2014 e ss.mm.ii.;
- negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento IUC, parte terza, componente TASI, dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della [Legge 147/2013](#) prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del [D.L. 201/2011](#), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso



in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del [D.L. 201/2011](#) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ai sensi del comma 679 della [Legge 147/2013](#), il Comune, con il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31.07.2015 e ss. mm .ed ii., ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il Regolamento IUC, parte terza, componente TASI;

VISTO il comma 683 della [Legge 147/2013](#) che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 5 del Regolamento comunale IUC, parte terza, componente TASI, rinvia alla deliberazione annuale di determinazione delle aliquote del tributo stesso, l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

VISTA l'elencazione analitica dei predetti servizi, riportata all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1, comma 683 della [Legge 147/2013](#) in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art.1, comma 679 della [Legge 147/2013](#), disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;



VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 è stata differita al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018-2020;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1, comma 677 della [Legge 147/2013](#);

VISTA la Delibera G.C. n. 35 del 05/02/2018, con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2018;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica – Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile - La Dirigente Dipartimento delle Finanze dott.ssa Anna Tiberi;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:



Presenti	21	
Votanti	21	
Favorevoli	13	
Contrari	8	(Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Latini, Monticelli, Palazzini, Scarponi)

### D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- di approvare il prospetto allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'individuazione dei servizi indivisibili per l'anno 2018 ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- di confermare, anche per l'anno **2018**, le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili deliberate per il precedente anno, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquot a	Aliquota totale (IMU + TASI)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,20%	0,4% IMU + 0,20% TASI= <b>0,60%</b> <b>(max 0,60%)</b>
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,06%	0,76% IMU + 0,06% TASI= <b>0,82%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili distinti nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR ( <i>aliquote IMU e TASI soggette a dichiarazione</i> )	0,15%	0,80% IMU + 0,15 %TASI= <b>0,95%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili distinti nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR <i>inutilizzati o locati (aliquote IMU e TASI</i>	0,20%	0,80% IMU +



<i>soggette a dichiarazione)</i>		0,20% TASI= <b>1,00%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili distinti nelle categorie catastali D (tranne D5 e D10) non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR ( <i>aliquote IMU e TASI soggette a dichiarazione</i> )	0,15%	0,84% IMU + 0,15 %TASI= <b>0,99%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili distinti nelle categorie catastali D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR <i>inutilizzati o locati (aliquote IMU e TASI soggette a dichiarazione)</i>	0,20%	0,84% IMU + 0,20% TASI= <b>1,04%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Aree fabbricabili	0,06%	0,96% IMU + 0,06% TASI= <b>1,02%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze ( <i>aliquote IMU e TASI soggette a dichiarazione</i> )	0,06%	0,76% IMU + 0,06%TASI= <b>0,82%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e studi privati"	0,06%	1,00% IMU + 0,06% TASI = <b>1,06%</b> <b>(max 1,06%)</b>
Immobili appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni"	0	1,06% IMU + TASI 0= <b>1,06%</b> <b>(max 1,06%)</b>



Fabbricati rurali strumentali	0,1%	IMU ESENTE + 0,1% TASI= <b>0,1%</b> <b>(max 0,1%)</b>
Fabbricati merce	0,06%	IMU ESENTE + 0,06% TASI= <b>0,06%</b> <b>(max 0,1%)</b>
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse).	0,06%	1,00% IMU + 0,06% TASI= <b>1,06%</b> <b>(max 1,06%)</b>

*Il contribuente, per poter usufruire di aliquote differenziate, riduzioni e/o esenzioni, deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione secondo le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU (la dichiarazione IMU può valere anche ai fini TASI, salvi i casi in cui sia necessario presentare una autonoma dichiarazione);*

3. di dare atto che il gettito TASI previsto per il periodo 2018-2020 è pari ad € 867.117,00 per ciascun anno e che la percentuale di copertura complessiva dei costi indivisibili con tale gettito per il 2018 è pari al 26,52%, per il 2019 al 26,08% e per il 2020 al 26,15%;
4. di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 2018;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
6. di dare atto che la presente deliberazione va inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
7. di incaricare gli uffici preposti, per quanto di competenza, a provvedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti.

\*\*\*

La Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,





## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	21	
Votanti	21	
Favorevoli	13	
Contrari	8	(Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Latini, Monticelli, Palazzini, Scarponi)

### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

--- \* \* \* ---

SB



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. GIULIONI GIULIANO

**IL PRESIDENTE**  
ANDREONI PAOLA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il **12/03/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li **12/03/2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. GIULIONI GIULIANO

---